COMUNE DI AMANDOLA
COD. ISTAT 109002

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-03-17 Numero 9

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	**P**	**DE SANTIS ROBERTO**	**P**
POCHINI GIUSEPPE	**P**	**CUPELLI GIUSEPPE**	**P**
LUPI PIERGIORGIO	**P**	**SACCUTI GIULIO**	**A**
ANNESSI GIOVANNI	**P**	**PERONI ALESSANDRA**	**A**
PICCININI GIACOMO	**A**	**MERCURI NICOLA**	**P**
FIOCCHI NAZZARENO	**P**	**RAPACCI MORIS**	**A**
PALMIERI PAOLO	**P**		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

FIOCCHI NAZZARENO
DE SANTIS ROBERTO
MERCURI NICOLA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 96.399,40. alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015 (come da allegato prospetto estratto dal sito Ministero interno-sezione Finanza locale-calcolo FSC 2016)

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

> *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
> *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
   - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
   - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
   - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 27/07/15;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29.04.2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stato deciso:

- *l'applicazione della TASI nella misura del 1.50 per mille per abitazione principale indistintamente per tutte le tipologie di categorie catastali e relative pertinenze*

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2016 ammonta a € 1.332,74;

Visto l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha sospeso, per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, potrebbe unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, immediatamente esecutiva, relativa alla conferma delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2017:

	Fattispecie	***Aliquota***
	immobili adibiti ad abitazione principale **di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7** e relative pertinenze	1,50 per mille
	immobili adibiti ad abitazione principale **appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze**:**	1,50 per mille
	immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili:	(0,00) zero

2.Di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3.Di trasmettere a cura del responsabile del servizio finanziario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4^ - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

Terminata la discussione;

Consiglieri presenti n. 9 - Consiglieri votanti n. 9

CON voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 1 (Mercuri)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le modifiche al "*Regolamento TARI*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 43 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, in sostituzione del precedente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2014, e successive modificazioni ed integrazioni:
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4) DI PUBBLICARE il presente regolamento:
    - sul sito internet del Comune,
    - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

Quindi,

CON voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 1 (Mercuri)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4' del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'"azione amministrativa".

Amandola, lì 14-03-17

Il Responsabile del servizio interessato
Annessi Marisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

□ Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

□ Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

□ Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009,convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, lì 27-03-17

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco	Il SEGRETARIO COMUNALE
MARINANGELI ADOLFO	BOLLI STEFANIA

-
==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. **Amandola, li 07-04-17**

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 07-04-17 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, lì 07-04-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

-
==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno

- □ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000;
- □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Amandola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA